Università di Genova

**AREA PERSONALE**
**Servizio Personale Docente**
**Settore gestione del personale docente e dei contratti di ricerca**

# IL RETTORE

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto D. Lgs. 26.3.2001 n. 151 e ss.mm.ii "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

Visto il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale";

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D.M. 2.5.2024 n. 639 "determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240";

Visto il D.M. 6.8.2025 n. 592 recante la "definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240" il quale, all' art. 2 (Trattamento economico minimo degli incarichi di ricerca), prevede quanto segue:

1. Ai titolari degli incarichi previsti dall'art. 22-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico, definito dalla singola istituzione in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo;

Visto lo Statuto dell'Università di Genova;

Visto il D.R. n. 1195 del 11.3.2024 di emanazione del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova";

Visto il D.R. n. 1601 del 9.4.2026 di emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge 30.12.2010, n. 240" in vigore a decorrere dal 11.4.2026;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2026 con la quale, in applicazione dell'art. 3 comma 2 del sopra citato Regolamento, sono state definite le posizioni economiche degli incarichi in parola e la relativa calendarizzazione delle procedure;

Visto il provvedimento della struttura dipartimentale interessata con la quale è stato deliberato il profilo e le caratteristiche della posizione oggetto di selezione nonché la relativa copertura finanziaria rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 3 lettera del Regolamento in materia;

**DECRETA**

**ART. 1**
**Indizione e numero delle posizioni**

1. È indetta n. 1 (una) procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 1 (uno) incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge n. 240/2010 finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, secondo il profilo specificato nell'*Allegato A* da considerarsi parte integrante del presente bando.
2. Possono essere destinatari di incarichi di ricerca giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di 6 (sei) anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M. n. 639 del 2 maggio 2024, citato in premessa.
4. L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
5. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

**ART. 2**
**Requisiti di ammissione e cause di esclusione**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, **alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione del profilo di cui all'*Allegato A* del titolo di:**
- laurea magistrale o a ciclo unico da non più di 6 (sei) anni o titolo conseguito all'estero valutato equivalente al fine della partecipazione alla procedura dalla Commissione giudicatrice e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;
2. Non possono partecipare alle selezioni:
a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, nonché quello degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022;
c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o alla struttura che ha proposto l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;
3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, l'Università dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è tempestivamente comunicato all'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.
5. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, l'equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, dalle commissioni al momento dell'esame dei titoli, sulla base della idonea documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all'Università, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di

provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

**ART. 3**
**Modalità di presentazione della domanda**

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it, ove sono presenti altresì le istruzioni tecniche per la compilazione della domanda di partecipazione.
Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma (è necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema) o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti indicazioni:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. Con Firma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso ad un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione. P7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.
- in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione ed il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Entro la scadenza di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata per e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, è possibile ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura dall'incarico, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il regolamento in materia.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.
**Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione**.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le **ore 23.59 del quindicesimo giorno** decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 23.59 del primo giorno feriale utile.
4. Le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.

5. Nella domanda, il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, nonché:
a) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, richiesto per la posizione per cui presenta la candidatura. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono altresì specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l'Università che ha rilasciato il titolo e la data del conseguimento;
b) la cittadinanza posseduta;
c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
e) di non avere fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
f) di non appartenere a personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 ter della Legge n. 240/2010;
i) se cittadino non appartenente all'Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per lo svolgimento dell'attività prevista dal contratto di cui all'art. 7;
l) di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge 240/2010 emanato con D.R. n. 1601 del 9.4.2026, in materia di incompatibilità.
**La mancanza delle dichiarazioni di cui sopra potrà essere causa di esclusione dalla selezione.**
6. Nella domanda il candidato deve indicare il recapito di posta elettronica eletto ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.
7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
b) curriculum scientifico professionale;
c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione;
I predetti documenti devono essere allegati alla domanda in formato .pdf.
Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda in formato .pdf.
9. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4 del presente bando.
11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando le pubblicazioni per le quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.
13. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
14. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta elettronica del candidato.

15. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito elettronico da parte del candidato ovvero dall'omessa o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## ART. 4
## Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

## ART. 5
## Criteri e modalità di svolgimento delle selezioni

1. La valutazione comparativa dei candidati ha ad oggetto l'esame dei titoli e delle pubblicazioni, nonché, ove previsto dalla posizione di cui all' *Allegato A*), un eventuale colloquio.
2. I criteri per la valutazione dell'idoneità del curriculum sono intesi ad accertare l'attitudine del candidato all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, della legge n. 240/2010.
3. La commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 7 del Regolamento in materia, opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. La stessa, in occasione della prima riunione, predetermina, attraverso apposita deliberazione, i criteri di valutazione per stabilire l'idoneità del curriculum e quelli per la selezione del candidato vincitore, in applicazione di quanto disposto nei successivi commi. Trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.

4. La commissione determina nel seguente modo la ripartizione di 100 punti complessivi.

**A) Nel caso in cui <u>non</u> sia previsto il colloquio:**
- a) da 40 a 60 punti per i titoli;
- b) da 40 a 60 punti per le pubblicazioni.

**B) Nel caso in cui sia previsto il colloquio:**
- a) da 20 a 50 punti per i titoli;
- b) da 20 a 50 punti per le pubblicazioni;
- c) da 20 a 50 punti per il colloquio.

5. Il verbale della prima seduta viene inviato all'Ufficio competente che, nel termine di cinque giorni lavorativi, abilita la Commissione a prendere visione delle domande ammesse. In seguito, previa verbalizzazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun Commissario nei confronti dei candidati, procede alla valutazione comparativa dei candidati in applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 4.
6. Per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione farà riferimento, oltre che alla rilevanza in senso oggettivo, all'attitudine alla ricerca più o meno elevata che in essi si riflette.
7. L' eventuale colloquio è pubblico. L'avviso contenente l'elenco dei candidati ammessi al colloquio con i relativi punteggi nonché la data, l'ora delle convocazioni e la modalità di svolgimento del colloquio sarà pubblicato esclusivamente **- con valore di notifica a tutti gli effetti** - nella pagina web di Ateneo dedicata alla procedura. Il colloquio potrà svolgersi in presenza o in modalità telematica; in quest'ultimo caso saranno indicati i riferimenti necessari per il collegamento alla piattaforma utilizzata.

8. All'eventuale colloquio sono ammessi i candidati che hanno ottenuto almeno il 60% della somma dei punteggi massimi stabiliti per i titoli e le pubblicazioni.
9. L'eventuale colloquio si svolge in forma di discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentati; viene inoltre accertata l'eventuale conoscenza della lingua straniera indicata nel bando *(Allegato A)*, valutata in termini di idoneità.
10. Il procedimento prosegue per i candidati che hanno raggiunto il 60% del punteggio massimo stabilito per il colloquio o, **in assenza di quest'ultimo**, per i candidati che hanno raggiunto almeno 60 punti complessivi nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
11. La Commissione, tenuti in considerazione gli elementi indicati ai commi precedenti, per ciascuno dei candidati procede collegialmente all'attribuzione dei previsti punteggi, redigendo il relativo verbale comprensivo della data e dell'ora di convocazione all'eventuale colloquio per ciascuno dei candidati ammessi. Nel caso di unica domanda, alla positiva valutazione di idoneità del candidato ai sensi del comma 2 e al conseguimento dei punteggi indicati rispettivamente ai commi 8 e 10 per la valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio segue la trasmissione del verbale al competente ufficio con l'indicazione del nome del vincitore della procedura. In caso di pluralità delle domande, la Commissione prosegue con la selezione in applicazione dei criteri deliberati.
12. All'esito della valutazione nelle modalità previste, la Commissione, tenuto conto del punteggio riportato nel colloquio ove previsto, redige un motivato giudizio finale complessivo per ogni candidato ammesso al giudizio finale. Successivamente redige una graduatoria di merito tenendo conto della somma dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.
13. La Commissione, una volta assunte le deliberazioni di cui ai commi precedenti, trasmette il relativo verbale al competente ufficio di Ateneo per i successivi adempimenti finalizzati alla pubblicazione.
14. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età.

## ART. 6
## Commissione giudicatrice
## Formazione e approvazione delle graduatorie

1. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un supplente garantendo, di norma, la rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori, anche di altri Atenei italiani o componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia e almeno un componente inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, nel gruppo scientifico-disciplinare.
2. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta della struttura interessata.
3. La Commissione, una volta espletate le prove, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione in relazione al numero di posti banditi.
4. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione pubblica.
5. In caso di rinuncia alla sottoscrizione del contratto o di mancata presa di servizio del vincitore, rispettivamente nel termine previsto dall'art. 10 comma 4 del Regolamento (30 giorni) ovvero in quello indicato nel contratto, su proposta del Consiglio di Dipartimento, si procederà allo scorrimento della graduatoria entro il termine di 30 giorni.
6. La graduatoria di merito è pubblicata all'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

## ART. 7
## Conferimento del contratto per incarico di ricerca
## Incarico di ricerca a cittadini di Stati extra UE

1. Il rapporto con il titolare dell'incarico di ricerca è formalizzato mediante sottoscrizione di contratto individuale avente ad oggetto le attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione cui è correlato l'incarico e la durata specificate nell'*Allegato A* al presente bando, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. Previo invito comunicato al vincitore, il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 30 giorni, purché compatibile con l'attività di ricerca.

La mancata sottoscrizione nel termine indicato da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla posizione concorsuale con conseguente cancellazione dalla graduatoria

2. La titolarità degli incarichi non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Ai fini della sottoscrizione del contratto, il vincitore della procedura deve possedere una firma qualificata o digitale che può essere acquistata attraverso uno dei prestatori di servizi fiduciari in Italia (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia) La sottoscrizione con firma qualificata o digitale deve essere corredata da marca temporale.
   È altresì possibile utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE) per la sottoscrizione.
4. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
5. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
6. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di incaricato di ricerca nonché delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 24 della legge n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
8. All'atto della stipula del contratto il vincitore deve confermare le dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda e dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del Regolamento in materia;
9. Ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea può essere conferito il contratto di incarico di ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno. In tali casi, la struttura che ha richiesto l' incarico di ricerca attiva, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, le procedure finalizzate all'ottenimento del suddetto permesso di soggiorno;
10. Il contraente in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente, dovrà trasmettere all'Università la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese ove è stato conseguito il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro 90 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all'Università entro tale termine.

## ART. 8
## Trattamento economico e normativo

1. Al titolare dell'incarico di ricerca spetta il trattamento economico lordo onnicomprensivo, specificato nella posizione di cui all'*Allegato A*.
2. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quanto attiene alla responsabilità civile è garantita dall'Ateneo.

## ART. 9
## Rapporto contrattuale

1. Il titolare dell'incarico di ricerca svolge con diligenza le attività oggetto del contratto. Il titolare dell'incarico non può inoltre svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento delle attività assegnate.
2. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
4. Il titolare dell'incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il titolare del rapporto può essere autorizzato da Enti del Servizio Sanitario Regionale in regime di convenzione assistenziale con l'Ateneo, da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati, ad accedere agli spazi di loro pertinenza per lo svolgimento di attività funzionali a quelle corrispondenti all'incarico di ricerca, previa richiesta del Direttore del Dipartimento o della struttura che ha proposto l'incarico stesso.
6. In materia di proprietà intellettuale si applica la normativa vigente e, nello specifico il Regolamento di Ateneo in tema di proprietà intellettuale e industriale.
7. Il Consiglio di Dipartimento o della struttura proponente, previo parere del tutor responsabile di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del Regolamento, può autorizzare il titolare dell'incarico di ricerca allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero purché funzionali alle attività oggetto del contratto.
8. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'incarico di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento o della struttura su parere motivato del responsabile scientifico e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'incarico di ricerca non determini una situazione di conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività, tenendo conto anche delle eventuali regole di rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate.

## ART. 10
## Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:
- la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di incarichi post-doc di cui all'art. 22 bis della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

## ART. 11
## Cause di estinzione del rapporto contrattuale

1. La cessazione del rapporto contrattuale è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, compresa l'impossibilità sopravvenuta.

3. In caso di inadempimento dell'incaricato di ricerca, l'Ateneo chiederà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.
4. Costituisce comunque condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.
5. Escluso il caso di impossibilità sopravvenuta, nell'ipotesi di recesso da parte dell'incaricato di ricerca è necessario un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, ai sensi del periodo precedente, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere nei confronti del contraente una quota del compenso rapportata al periodo corrispondente.

**ART. 12**
**Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "*AREA PERSONALE - Servizio Personale Docente - Settore gestione del personale docente e dei contratti di ricerca*", e trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

**ART. 13**
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22 ter della Legge 30.12.2010 n. 240" di cui al. D.R. n. 1601 del 9/4/2026 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RETTORE
Prof. Antonio UCCELLI
*Firmato digitalmente*

Visto la Dirigente
Dott.ssa Paola MORINI
PM/GM/st

*Il responsabile del procedimento*
Sandra Turbino

*Allegato A*

**Attivazione n. 1 incarico di ricerca**

**Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)**

**Titolo:** Progettazione e sviluppo di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per il supporto e la personalizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito fisioterapico.

**Durata:** 1 anno

**Attività:** Realizzazione di uno strumento digitale di supporto clinico per il fisioterapista, basato su intelligenza artificiale (AI) e finalizzato alla personalizzazione dei percorsi riabilitativi. La piattaforma integrerà dati provenienti da diverse tecnologie terapeutiche (FREMS, TECAR, laser, onde d'urto, magnetoterapia) e li elaborerà tramite modelli di machine learning per identificare il trattamento più efficace per ogni paziente, migliorando la qualità della cura e riducendo i tempi di recupero.

**Tutor:** Prof.ssa Annalisa BARLA

**Gruppo scientifico-disciplinare:** 01/INFO-01– INFORMATICA
**Settore scientifico-disciplinare:** INFO-01/A – INFORMATICA

**Requisiti per la partecipazione:**

- **Laurea magistrale o a ciclo unico conseguita da non più di 6 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:** Laurea magistrale della classe LM-18 informatica.

- **Curriculum – profilo scientifico professionale:** esperienza nell'utilizzo di modelli di linguaggio e tecniche di embedding per l'analisi, la rappresentazione e l'organizzazione di informazioni testuali e scientifiche. Il profilo dovrà possedere competenze di programmazione in Python e conoscenze di machine learning, con esperienza nella raccolta, strutturazione e analisi di dataset, nella sperimentazione di modelli e nella valutazione delle relative prestazioni. È richiesta esperienza nell'analisi dello stato dell'arte e nell'individuazione di tendenze emergenti nella ricerca sull'intelligenza artificiale, anche mediante strumenti di ricerca semantica e analisi della letteratura basati su AI. Costituiscono elementi preferenziali l'esperienza pregressa nell'applicazione di modelli di linguaggio e tecniche di embedding, la capacità di documentare processi e risultati in modo riproducibile e l'attitudine alla collaborazione con gruppi interdisciplinari. Eventuali pubblicazioni scientifiche nel campo dell'intelligenza artificiale saranno considerate un valore aggiunto. Le competenze saranno impiegate nell'analisi della letteratura e dei protocolli terapeutici, nella strutturazione dei dati e nello sviluppo e nella validazione di modelli a supporto della personalizzazione dei percorsi riabilitativi nell'ambito del progetto PHYSIO-AI.

**Numero massimo di pubblicazioni (eventualmente inclusa la tesi dottorale):** 5

**Integrazione di un colloquio nella complessiva valutazione dei candidati.**

**Sede di svolgimento delle attività:** Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)

**Posizione economica:** 3 - massima
**Importo annuo lordo percipiente:** € 27.391,07

**Finanziamento**: fondi provenienti da finanzimenti esterni - contratto con **FREMSLIFE SRL -** per avviare e sviluppare un progetto di R&S denominato "PHYSIO-AI" e già proposto ad agevolazione in risposta al Bando "P.R. FESR LIGURIA 2021-2027 - OP 1 – O.S. 1.1 "Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" – Azione 1.1.1. "Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo afferenti all'area "Salute e Scienze della vita".